

# **COMUNE DI MEDICINA**

## **(PROVINCIA DI BOLOGNA)**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE**

la tutela della dignità umana comprende il rispetto della volontà espressa dalla persona nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali anche quando sopravvenga uno stato di incapacità;

l'introduzione di nuove tecnologie in ambito sanitario e la conseguente possibilità di prolungare artificialmente la vita della persona hanno reso sempre più sentito nella società il problema di rendere possibile una gestione responsabile delle terapie per evitare l'accanimento terapeutico;

in questo contesto ha acquisito attualità il dibattito sulla possibilità di anticipare le proprie volontà attraverso una "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (DAT), comunemente detta anche "testamento biologico",

#### **VALUTATO CHE**

l'istituzione di un Registro comunale delle DAT offre a tutti i cittadini interessati la possibilità di redigere un testamento biologico, indipendentemente dal censo e svolge anche una funzione di carattere politico nei confronti del Parlamento e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo ad un tema di particolare rilievo civile e sociale;

#### **RILEVATO CHE**

la Costituzione italiana sancisce il diritto all'autodeterminazione terapeutica, come si evince in particolare all'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nei casi in cui il provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo arrechi danno a quella degli altri;

la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001 stabilisce, all'art. 9, che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione";

il Codice di deontologia medica approvato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prevede, all'art. 16, che il medico "deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato"; all'art. 35 che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente (...). In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti (...) curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona"; all'art. 38 che " il medico deve attenersi (...) alla

volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato";

#### TENUTO CONTO CHE

spettano al Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 267/2000, "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità"; l'istituzione del registro delle DAT - avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT ed allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza, della reperibilità delle dichiarazioni e dell'indicazione del fiduciario - sia ascrivibile a tale settore organico di materie;

#### RIAFFERMA

la necessità di eliminare tutti gli ostacoli che limitino la possibilità per ogni cittadino di esprimere preventivamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari a cui possa essere sottoposto in caso di incoscienza.

#### SOLLECITA

- le Camere ad approvare nel più breve tempo possibile una legge che affronti il tema del fine vita cercando di contemperare tutte le sensibilità garantendo il rispetto dei principi costituzionali;
- il Governo ad aprire un tavolo di confronto con gli enti locali ed i loro organismi di rappresentanza (come ad esempio l'ANCI), per poter esaminare più a fondo il ruolo ed i poteri dei Comuni e dettare regole chiare e condivise in un ambito tanto delicato;
- la Regione Emilia Romagna, nei limiti delle proprie competenze, a ricomprendere nel piano sociale sanitario regionale tutte le misure che possano riaffermare il rispetto dei principi costituzionali anche in tema di trattamenti sanitari anticipati;
- la Giunta Comunale di Medicina ad adottare tutti gli strumenti che, in assenza della legge, permettano comunque ai cittadini di esprimere preventivamente le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari a cui possa essere sottoposti in caso di incoscienza, compresa la possibilità di raccogliere le dichiarazioni dei singoli in un apposito registro;
- l'Ordine dei Notai di Bologna a garantire la gratuità delle prestazioni dei propri assistiti per l'accoglimento delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento;
- l'Ausl di Imola ad attivarsi affinché anche nel proprio piano strategico sia garantita una puntuale informazione alla cittadinanza sul valore che le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario possano avere nei confronti della persona che le ha redatte.